

Norme per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano.

Art. 9

(Cofinanziamento regionale)

1. La Regione finanzia la politica di sviluppo del territorio montano di cui alla presente legge con le risorse assegnate dallo Stato e con le risorse regionali annualmente determinate con la legge finanziaria, dando separata evidenza con gli strumenti di programmazione finanziaria regionale alle:

a) risorse destinate al finanziamento del PAL;

b) risorse destinate al finanziamento degli interventi inseriti nel PAL per le finalità di cui all'articolo 25 della legge regionale 1/2006.

2.

(ABROGATO)

(1)(3)

3.

(ABROGATO)

(2)

Note:

1 Comma 2 sostituito da art. 2, comma 30, lettera a), L. R. 24/2009

2 Comma 3 abrogato da art. 2, comma 30, lettera b), L. R. 24/2009

3 Comma 2 abrogato da art. 5, comma 1, L. R. 17/2011